



- **dichiarare** autografe le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 19 aprile 2011, nonché **dichiarare** valida ed operativa ad ogni effetto di legge, per giudiziale riconoscimento delle firme, la scrittura privata del 19 aprile 2011 intercorsa tra l'attrice e le signore [REDACTED] socie della [REDACTED] con la quale si è proceduto a modificare l'atto costitutivo della società mediante la nomina della [REDACTED] quale socio accomandatario e, conseguentemente, **disporre** l'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano della delibera assunta in data 19 aprile 2011 e dell'emananda sentenza, da tenere in vece e luogo di pubblico atto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio.

#### **CONCLUSIONI PER [REDACTED]**

voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano disattesa e respinta ogni contraria deduzione, domanda o eccezione:

- 1) respingere le domande formulate dall'attrice e dalla convenuta sig.ra [REDACTED] in quanto, per tutti i motivi indicati, infondate in fatto e in diritto e, in modo particolare, accertare e dichiarare che comunque la scrittura privata datata 19 aprile 2011 non può considerarsi operativa e valida fra le parti e la stessa non può essere iscritta presso il registro delle imprese di Milano;
- 2) spese e competenze oltre il 4% C.p.a. e il 22% I.V.A. integralmente rifusi.

#### **CONCLUSIONI PER [REDACTED]**

Voglia il Tribunale Ill.mo

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettate ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- **dichiarare** autografe le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 19 aprile 2011 e, conseguentemente, dichiarare valida ed efficace la suindicata scrittura privata intercorsa tra la Sig.ra [REDACTED] e le Sig.re [REDACTED] disponendone l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano unitamente all'emananda sentenza, da tenere in vece e luogo di pubblico atto.



Con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e della più ampia istruttoria.  
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con salvezza di ogni altro pregiudizio.

### **RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha esposto d'essere stata designata all'unanimità come socia accomandataria della società [REDACTED], a seguito della scomparsa del precedente socio accomandatario [REDACTED] (24 febbraio 2011), in forza di accordo scritto intervenuto in data 19 aprile 2011 con le altre socie superstiti, ossia le accomandanti [REDACTED].

La socia accomandataria, preso atto del rifiuto di [REDACTED] di ripetere la volontà manifestata in sede assembleare avanti al notaio per il compimento delle formalità necessarie all'iscrizione della modificazione statutaria al Registro delle imprese, ha chiesto al Tribunale:

- di dichiarare autografe le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 19 aprile 2011;
- di dichiarare valida ed operativa ad ogni effetto di legge, per giudiziale riconoscimento delle firme, la scrittura privata del 19 aprile 2011 intercorsa tra l'attrice e le signore [REDACTED], socie della [REDACTED], con la quale si è proceduto a modificare l'atto costitutivo della società mediante la nomina della Sig.ra [REDACTED] quale socio accomandatario
- di disporre l'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano della delibera assunta in data 19 aprile 2011 e dell'emananda sentenza, da tenere in vece e luogo di pubblico atto.

La socia accomandante [REDACTED] si è ritualmente costituita in giudizio formulando adesione alle domande attoree.

L'altra socia accomandante, [REDACTED], pur non contestando l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di cui si discute, ha sostenuto che:

- la competenza spetta al Giudice del Registro
- l'accordo 19 aprile 2011 costituisce solo una mera dichiarazione di intenti
- l'atto notarile è presupposto indefettibile per l'iscrizione nel Registro delle imprese, che non potrebbe essere sostituito da una sentenza.

La **domanda ex artt. 216, secondo comma, cpc** è fondata, posto che le sottoscrizioni apposte sull'accordo scritto del 19 aprile 2011 non sono state



disconosciute, ancorché [REDACTED] abbia chiesto la reiezione della domanda in esame.

Va dunque emessa la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla ricordata scrittura privata.

In relazione alla **domanda di validità ed operatività dell'atto**, reputa il Tribunale che non si verta in un caso di attribuzioni del Giudice del Registro, posto che nel caso che ci occupa non ricorre il presupposto del rifiuto del Registro delle imprese di iscrivere l'atto. L'iscrizione, infatti, non risulta essere stata neppure domandata, in ragione della mancanza delle formalità ex art. 11, dpr n. 581 del 1995.

Va poi rilevato che la parte [REDACTED] sembra contestare la sussistenza dell'accordo negoziale perfezionato, ed intervenuto tra i soci superstiti all'accomandatario [REDACTED], deceduto, in ordine alla designazione dell'attrice quale socia accomandataria. La convenuta medesima ha infatti sostenuto che le dichiarazioni in parola costituirebbero una mera dichiarazione di intenti.

Ebbene, in questa sede non si può fare a meno di condividere pienamente il contenuto del provvedimento già emesso *inter partes* dal Tribunale - adito in sede di volontaria giurisdizione - con cui è stata respinta la richiesta di accertamento dello stato di scioglimento<sup>1</sup>, ed in cui si rileva che il tenore dello scritto di cui si discute non lascia adito dubbi di sorta in relazione alla precisa volontà dei soci di attribuire alla sig. [REDACTED] la qualità di socia accomandataria.

Tale indicazione risulta pienamente valida e vincolante tra i soci, sicché l'iscrizione nel Registro delle imprese riveste mero carattere dichiarativo ai sensi dell'art. 2317 cc<sup>2</sup>, perché esercita influenza soltanto nei confronti dei terzi.

Ed ancora, la convenuta [REDACTED] ha sostenuto che l'atto notarile ex art. 11, del ricordato dpr costituisca una formalità insostituibile, non ovviabile con una sentenza dichiarativa.

La tesi appare palesemente infondata.

La sig. [REDACTED] ha sottoscritto una scrittura privata con la quale ha stabilito, in accordo con gli altri soci superstiti di [REDACTED], di dare continuità alla società, esprimendo la sua dichiarazione di volontà di designare l'attrice quale socia accomandataria, con sottoscrizione che essa non ha disconosciuto. Il tenore

<sup>1</sup> provvedimento da intendersi qui richiamato ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cpc

<sup>2</sup> che rimanda all'art. 2297 cc



dell'accordo appare pianamente riconducibile alla stipulazione della modifica del contratto sociale, sicché appare assolutamente ingiustificata la pretesa della convenuta medesima di rimangiarsi gli impegni assunti, e di rifiutare la prestazione del consenso alla ripetizione dell'atto, esclusivamente volta a dotarlo delle formalità necessarie per l'iscrizione pubblicitaria diretta alla tutela dei terzi.

In un simile contesto, la domanda di accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese, si risolve nel diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni, diritto che discende direttamente dall'art. 24 Cost., di cui la parte attrice intende avvalersi per conseguire l'accertamento della situazione controversa, e segnatamente per ottenere la statuizione dell'esistenza dei presupposti per l'adempimento pubblicitario, che non ha potuto aver luogo fisiologicamente, a causa del rifiuto alla stipulazione dell'atto notarile opposto ingiustificatamente da [REDACTED]. In un simile contesto di principi costituzionali, le disposizioni in tema di trascrizione e ipoteca invocate dalla parte attrice (artt. 2657 e 2835 cc), assumono, dunque, il carattere di mera applicazione di un principio generale dell'ordinamento, che riveste rango costituzionale ed è valido anche per il caso in esame.

Da ciò deriva la fondatezza della domanda di accertamento della validità dell'accordo diretto alla designazione della sig. [REDACTED] quale socio accomandatario di [REDACTED] e della sua idoneità allo scopo dichiarato dall'attrice, ossia all'iscrizione nel Registro delle imprese. Tale accertamento giudiziale costituisce evidentemente titolo per l'iscrizione, sul presupposto dell'avvenuto controllo della provenienza delle sottoscrizioni, e della corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge.

Vanno dunque emesse le declaratorie richieste, a cui tuttavia non può seguire l'ordine di iscrizione al Registro delle imprese, sia perché non ha partecipato al procedimento, sia in ragione dell'inaffidabilità di statuizioni di condanna nei confronti della P.A., salvi i casi espressamente previsti.

Solo nel caso in cui il Registro delle imprese non provvedesse all'iscrizione della modifica statutaria accertata con la presente sentenza, l'attrice potrà proporre domanda al Giudice del registro che provvederà nel contraddittorio con la PA.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dell'attività svolta.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. dichiara autografe le sottoscrizioni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] apposte in calce alla scrittura privata del 19 aprile 2011;
2. dichiara valida e idonea all'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese, la scrittura privata del 19 aprile 2011 intercorsa tra [REDACTED] e le signore [REDACTED] e [REDACTED], socie della [REDACTED]. con la quale si è proceduto a modificare l'atto costitutivo della società mediante la nomina della Sig.ra [REDACTED] quale socio accomandatario;
3. condanna la parte [REDACTED] a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in complessivi € 5.000,00 per compenso d'avvocato, e, per la sola parte [REDACTED] in € 450,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a., e rimborso forfettario del 15%.

Milano, 16 giugno 2014.

Il Giudice  
*Marianna Galioto*

